



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023)
sopra soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023

Lavori di recupero urbano del centro storico mediante ripristino dell'urbanizzazione primaria, dell'efficienza delle reti dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel Comune di MOGLIA (MN)
CIG: B2BBF6CFCA – CUP: J28B17000040001 – CUI: L00261470207202400003

GARA TELEMATICA

Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID **188504766**
ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 si applicherà la c.d. "inversione procedimentale"

La presente procedura è svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 **per conto del Comune di MOGLIA.**

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Attraverso la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento.

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA S.p.a. ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>.

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determinazione a contrarre n. 85 del 21.06.2024 e successiva determinazione di rettifica n. 107 del 23.07.2024 della Responsabile dell'Area Tecnica, il Comune di MOGLIA ha avviato il procedimento per affidare "i lavori di recupero urbano del centro storico mediante ripristino dell'urbanizzazione primaria, dell'efficienza delle reti dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel Comune di MOGLIA (MN)", attivando il procedimento presso la Centrale unica di committenza.

Con determinazione n. 96 del 01.07.2024 e successiva determinazione n. 111 del 25.07.2024 della Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti di gara e indetta la presente procedura.

Amministrazione aggiudicatrice	Comune di MOGLIA Via Piazza Matteotti n.2 46024 Moglia RUP: arch. Alessia Giovanelli PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it
Stazione appaltante per la fase di gara	C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano - Codice AUSA: 0000570875 Via Martiri di Belfiore n. 7 46026 - Quistello (MN) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Bartoli
Tipologia della procedura	Aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Lavori di recupero urbano del centro storico mediante ripristino dell'urbanizzazione primaria, dell'efficienza delle reti dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel Comune di MOGLIA
CUP	J28B17000040001
CIG	B2BBF6CFCA
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
CPV	Principale: 45231300-8 "Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie" Secondario: 45233220-7 "Lavori di superficie per strade"
Categoria Prevalente	OG 6, cl. VI – acquedotti e fognature
Categorie scorporabili	OG 3, cl. IV – strade ed opere accessorie
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione e quinto d'obbligo)	€ 12.013.235,24
Importo a base di gara	- Importo negoziabile: € 9.543.641,16 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 467.388,21
Costi della manodopera	€ 1.736.942,69
Termine presentazione offerte	Martedì 22 ottobre 2024, ore 12:00
Durata del contratto	730 giorni
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di MOGLIA
Responsabile unico del progetto	Arch. Alessia Giovanelli e-mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento	Dott.ssa Francesca Bartoli Tel. 0376.1950038 int. 3 PEC: cucoltrepomantovano@pec.it .

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.



L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

N.B. Data la pluralità degli elaborati di progetto di cui alla presente procedura di gara e l'impossibilità oggettiva di caricamento sulla piattaforma telematica SINTEL, si comunica che gli operatori economici interessati a partecipare, avranno facoltà di prendere visione degli stessi al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1CLAllq_b6aXeQ7aeeKs8nbs2hvlLgQIH?usp=drive_link

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dagli strumenti di supporto disponibili sul sito www.ariaspa.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma che costituisce parte integrante del presente Disciplinare: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA" disponibile tra gli strumenti di supporto della piattaforma all'indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center (**Numero verde**): **800 116 738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara
Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice (<i>link esterno</i>)
Modello 1 – Domanda di partecipazione
Modello 2 – DGUE in formato xml
Modello 3 – Comunicazione tracciabilità finanziaria
Modello 4 – Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Modello 5 – Dichiarazioni impresa ausiliaria

La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è accessibile gratuitamente nella piattaforma, **all'interno della procedura ID 188504766**

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente Disciplinare, prevale quest'ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesitiscritti per mezzo della funzionalità "**Comunicazioni procedura**", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, da inoltrare **entro e non oltre il 09.10.2024**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC cucoltrepomantovano@pec.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro e non oltre il 14.10.2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante <https://www.cucoltrepomantovano.it/> (PROCEDURE E GARE).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di recupero urbano del centro storico mediante ripristino dell'urbanizzazione primaria, dell'efficienza delle reti dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel territorio del Comune di MOGLIA (MN).

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto è costituito da un **unico lotto** atteso che i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile. Si ritiene, difatti, che siffatte partizioni dei lavori in essere potrebbero generare nocumento all'esito conclusivo delle opere da attuare (impossibilità oggettiva) in quanto, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria da effettuare di un patrimonio viario esistente in cui risulta di primaria importanza un'adeguata coordinazione dei singoli interventi previsti da progetto, si ritiene più funzionale che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente.

Il lotto prevede le seguenti prestazioni:

1	IMPORTO DEI LAVORI	
	Importo dei lavori a misura	€ 9.543.641,16
	Importo totale dei lavori (negoziabile)	€ 9.543.641,16
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 467.388,21
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 10.011.029,37

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità alla Tabella «A» dell'allegato II.2, i lavori sono classificati come ripartiti nelle tabelle che seguono:

Tabella n. 1

lavorazione	Categoria ex allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	Classifica allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara
						prevalente o scorporabile (P/S)
Acquedotti e Fognature OG6		VI	SI	€ 7.665.914,39	76,58	P
Strade ed opere accessorie OG3		IV		€ 2.345.114,98	23,42	S
TOTALE				€ 10.011.029,37	100	

Tabella n. 2

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
1	a misura	€ 9.543.641,16	€ 467.388,21	€ 10.011.029,37
2	a corpo	€	€	€
3	in economia	€	€	€
1+2+3	TOTALE	€ 9.543.641,16	€ 467.388,21	€ 10.011.029,37

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo posto a base di gara (**€ 9.543.641,16**), IVA esclusa) **comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.736.942,69** calcolati sulla base della documentazione presente nei documenti progettuali.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

Il contratto collettivo di lavoro applicato è il **CCNL "EDILI: Industrie e Cooperative" – "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative" avente codice id. F012.**

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Le opere sono finanziate in prevalenza con fondi sisma – Ordinanza Commissariale n. 890 del 21.08.2023 per € 10.205.901,78 e Ordinanza Commissariale n. 921 del 27.02.2024 per € 2.321.007,59, mentre per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione comunale di MOGLIA per € 51.090,63.

3.1 Durata

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 730 (settecentotrenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 16, comma 2, del CSA.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo ed il tempo in cui si svolgono i lavori.

Vedasi art. 18 del CSA.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT che sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Le eventuali modifiche del contratto in corso di esecuzione sono previste entro i termini dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, come richiamato dagli art. 42 del CSA.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pari ad **€ 2.002.205,87**, l'Amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato dell'appalto** ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è pari ad **€ 12.013.235,24**, al netto di Iva.

Tabella n. 3

Importo complessivo (A+B)	
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 10.011.029,37
B) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 2.002.205,87
Valore globale stimato	€ 12.013.235,24

3.4 Luogo di esecuzione dei lavori

Luogo principale dei lavori: Comune di MOGLIA (MN)	Codice NUTS ITC4B
Validazione del progetto: Validazione di cui al Prot. n. 6078 del 25/05/2024 allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.05.2024 del Comune di MOGLIA	

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che è necessario che ogni operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo (RTI) o al Consorzio sia registrato al portale SINTEL di ARIA SPA.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella Domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La C.U.C. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

(art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023)	a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane <u>per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara</u> . Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
--	---

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

La comprova dei requisiti:

- a) Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(art. 100, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023)	Non richiesta, in quanto, assolta dal possesso di qualificazione SOA
--	--

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

Per la comprova del requisito: la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (qualificazione per l'esecuzione dei lavori)

(art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023)	a) Attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori: - OG 6, cl. VI – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (<i>prevalente</i>) - OG 3, cl. IV – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, ecc.. barriere stradali di protezione (<i>scorporabile, a qualificazione obbligatoria</i>)
--	--

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (OG 6) per l'importo totale dei lavori, pari ad **€ 10.011.029,37** (e, quindi, con **OG 6, classifica VI**), ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (OG 6) e alla categoria scorporabile (OG 3) per i singoli importi.

I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione

Per la comprova dei requisiti:

- a) la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti al punto 6.3 (Qualificazione per l'esecuzione dei lavori), ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del suddetto Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso siano richieste autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In caso siano richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli nella Domanda di partecipazione.
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nell'apposito modello;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto, è consentito il subappalto nella misura massima del 49,99% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6, mentre l'altra categoria scorporabile OG3 è subappaltabile al 100% ad oo. ee. qualificati.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e, quindi, gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le opere subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare e al fine di rafforzare e garantire un adeguato controllo delle attività di cantiere.

Si specifica che l'operatore economico, in possesso della sola categoria prevalente, a pena di esclusione, che vorrà avvalersi del subappalto cd. "necessario" dovrà possedere una SOA in categoria **OG6, classifica VI**, nonché dichiarare espressamente, in sede di gara, di far ricorso al subappalto necessario relativamente alle categorie scorporabili non possedute.

In caso ricorra l'ipotesi di **subappalto necessario, (o qualificante), è obbligatoria** l'indicazione specifica delle parti del contratto che si intendono subappaltare, dichiarandole nel modello 1 Domanda di partecipazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale **CCNL "EDILI: Industrie e Cooperative"** – **"CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative" avente codice id. F012** - oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultima ipotesi la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo stimato dell'appalto e, precisamente, pari ad **Euro 240.264,70**, in funzione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio ad esso connesso.

Siccome trattasi di procedura sopra soglia comunitaria ex art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

intestatario	Centrale Unica di Committenza-Consortio Oltrepò Mantovano
Presso	Banca MPS Spa, filiale di QUISTELLO
IBAN	IT 98J 01030578400000 10365028
Codice BIC – SWIFT	PASCITM1070
Causale	Garanzia provvisoria Gara CIG: B2BBF6CFCA

È possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.

A tal fine è necessario:

- collegarsi al sito:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/CONSOLMANT>

- cliccare su Servizi Online/PagoPA;

- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;

- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE PROVVISORIA".

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'articolo 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia provvisoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet ed il relativo codice di controllo al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di detta garanzia.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c. **Riduzione del 20 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125, Ecolabel, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta; la stessa se di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte (cfr. TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1429 del 01.03.2024).

Non è sanabile – e, quindi, è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura, data l'importanza e l'estensione delle opere, è **prevista l'obbligatorietà del sopralluogo, a pena di esclusione** (cfr. sentenza TAR Campania, sez. VI, n. 4387 del 25.07.2024).

Il sopralluogo si rende, quindi, necessario al fine di assicurare tutte le informazioni ritenute necessarie alla formulazione dell'offerta ed alla verifica dello stato di fatto e delle condizioni intrinseche ed estrinseche dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve:

- essere **richiesta a mezzo pec** all'indirizzo comune.moglia@per.regione.lombardia.it all'attenzione dell'Arch. Alessia Giovanelli – R.U.P. del Comune di MOGLIA (MN);
- riportare il nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 23.09.2024.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere inserita nella Busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa", come indicato al successivo paragrafo 15.10.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

Numero Lotto	CIG	oggetto del lotto	Importo contribuito ANAC
1	B2BBF6CFCA	Lavori di recupero urbano del centro storico mediante ripristino dell'urbanizzazione primaria, dell'efficienza delle reti dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel Comune di MOGLIA (MN)	€ 220,00

secondo le modalità di cui alla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato Sezione V, sentenza n. 9186 del 24.10.2023, secondo cui il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta e, pertanto, l'omesso versamento/pagamento intervenuto oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura.

In ossequio ai principi espressi dalla deliberazione ANAC n. 30 del 17.02.2024, si precisa che l'istituto del soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per comprovare l'avvenuto pagamento entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta e non per effettuare tardivamente il versamento dovuto.

N.B.: il versamento contributivo a favore di ANAC dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la Stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma SINTEL utilizzata per la gestione della procedura di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il giorno:

Martedì 22 ottobre 2024, ore 12:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

L'**OFFERTA** è composta da:

- A. una "busta telematica A" contenente la **documentazione amministrativa**;
- B. una "busta telematica B" contenente l'**offerta tecnica**;
- C. una "busta telematica C" contenente l'**offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell'offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmata digitalmente.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La busta amministrativa si compone dei seguenti documenti:

15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura;	obbligatorio
15.2	DGUE formato xml <u>non firmato digitalmente</u>	obbligatorio
15.3	Dichiarazione soggetti art. 94, comma 3, contenuta nella domanda di partecipazione	obbligatorio
15.4	Garanzia provvisoria	obbligatorio
15.5	Ricevuta pagamento contributo ANAC	obbligatorio
15.6	Documentazione a corredo della busta amministrativa	se pertinente
15.7	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	se pertinente
15.8	Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art. 28 Allegato II.12 del Codice)	obbligatorio
15.9	Attestazione di avvenuto sopralluogo	obbligatorio

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- l'insussistenza delle altre cause di esclusione è resa in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

Nell'istanza dichiara, altresì:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del Decreto legge n. 76/2020;
- di garantire, se prevista dagli atti di gara la clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare (in caso siano richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice), in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e della stazione appaltante delegante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto/non iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la medesima Prefettura;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. in funzione della forma di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di sottoscrizione
Forma singola	dal concorrente che partecipa in forma singola;
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE COSTITUITI	dalla mandataria/capofila
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE NON ANCORA COSTITUITI	da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
Aggregazioni di retisti	<p>a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;</p> <p>b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;</p> <p>c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.</p>
Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice	la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 indicando il numero seriale all'interno della dichiarazione resa sul fac-simile presente e allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente compila il DGUE **esclusivamente in formato elettronico** in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Esso consiste in una dichiarazione in ordine **all'insussistenza delle cause automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il file firmato digitalmente dovrà essere caricato nell'apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice all'interno della domanda di partecipazione.

15.4 FVOE 2.0

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0). Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'Autorità i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora la documentazione presente nel FVOE 2.0 non sia esaustiva o completa, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.

15.5 Garanzia provvisoria

L'operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria conforme a quanto indicato al precedente punto 10.

15.6 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac, se previsto al precedente punto 12.

15.7 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico deve allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione:

15.7.1 in caso di avalimento:

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all'avalimento, **dovrà allegare per ciascuna ausiliaria** la seguente documentazione:

1. **la dichiarazione impresa ausiliaria (Modello 5)** sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata in caso l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta;
2. **il contratto di avalimento** (nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica).
3. **il DGUE** reso dall'impresa ausiliaria.
4. **le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice nella domanda di partecipazione.**

NB: Il contratto di avalimento è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto, deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Nel contratto l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente **a pena di nullità**:

- a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b. durata;
- c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc..*).

Il suddetto contratto di avalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

(Saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare, saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara).

15.7.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.8 Documentazione ulteriore per soggetti associati

15.8.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.8.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designata quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.8.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.8.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA)

La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito deve essere resa nella domanda di partecipazione.

La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

15.10 Attestazione di avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Moglia (ente committente).

16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA" – MAX 90 PUNTI

All'interno della busta telematica "offerta tecnica" i concorrenti devono produrre:

- 1) N. 6 relazioni distinte, unitamente agli elaborati grafici/tecnici ove richiesti**, - ciascuna firmata digitalmente riferita ad ogni elemento di valutazione indicato al paragrafo 19 del presente Disciplinare - contenute in un'unica cartella compressa in formato .zip da firmare anch'essa digitalmente;
N.B. con riferimento al criterio A è richiesta la sottoscrizione di un professionista abilitato ai sensi di Legge;
- 2) dichiarazione**, firmata digitalmente, contenente i **dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentata in modo congruo in ordine alle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa in merito che:

- a) in caso di mancata produzione della dichiarazione di segretezza, si darà accesso integrale all'offerta;
- b) in caso di dichiarazione di segretezza dell'intera offerta tecnica, si darà accesso integrale all'offerta stessa;

- c) si valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte per la parziale secretazione dell'offerta ai fini della possibile pubblicazione della stessa.

L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA" – MAX PUNTI 10

Allo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico deve inserire sulla piattaforma:

A) a pena di esclusione, la propria offerta economica secondo le seguenti modalità:

1. nel campo "**Offerta economica**": il valore percentuale (%) di ribasso sull'importo posto a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) da applicarsi **ad ogni voce a misura**. Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari.
 - a. nel campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - b. nel campo "**di cui costi del personale**", la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
2. Nel campo "**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**": il valore individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, pari ad **€ 467.388,21** (ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) non soggetti a ribasso.

Seppur l'articolo 41, comma 14, del Codice preveda espressamente che "i costi del personale e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso", è comunque fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n. 5665).

Ne deriva che l'importo negoziabile soggetto a ribasso comprende anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell'offerta (vedi precedente punto 1, lettera b), e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla Stazione appaltante dovrà essere giustificato.

Con delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, supportata successivamente dal parere del MIT n. 2216 del 26/02/2024, è stato stabilito che: "il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara".

B) Computo metrico estimativo riferito alle migliori eventualmente presentate dal partecipante nell'offerta tecnica;

C) (eventuale) qualora i costi della manodopera siano inferiori a quelli indicati dalla Stazione appaltante: inserire l'eventuale **relazione giustificativa del costo della manodopera offerto**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice, dimostrando che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate) o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

D) (eventuale) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'art. 3 del presente Disciplinare di gara: inserire la **dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.**

Nel campo “**Offerta economica complessiva**”, la piattaforma mostrerà l’importo complessivo offerto, corrispondente all’importo contrattuale (Importo negoziabile ribassabile, compresi costi della manodopera + costi della sicurezza derivanti da interferenza), al netto di Iva e di ogni altro opzione o rinnovo contrattuale.

La percentuale di ribasso, ovvero l’offerta economica come sopra definita, sarà utilizzata per calcolare la soglia di anomalia (per le procedure a minor prezzo) o per assegnare il punteggio all’offerta economica (in casi di offerta economicamente più vantaggiosa).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e INVIO OFFERTA

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, in considerazione della possibilità di acquisire da parte delle imprese migliori tecniche di natura prestazionale e funzionale sulle opere da realizzare.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

18.1 Invio dell’offerta

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente **firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nella tabella al punto 15.1)**.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato, l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

19 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 90)

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri e sub-criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	Offerta qualitativa sull’organizzazione ed allestimento del cantiere e sulla cantierizzazione dei lavori	15	Proposte che prevedano un’efficace organizzazione generale di cantiere	15

B	Proposta tecnica di ottimizzazione dei lavori	75	B.1	Qualità dell'arredo urbano design e finitura	8
			B.2	Qualità e quantità dei materiali di pavimentazioni	25
			B.3	Qualità e quantità delle reti, afferenti il ciclo integrato delle acque e altri servizi	25
			B.4	Migliorie proposte sui materiali da impiegare per fognature	7
			B.5	Illuminazione Pubblica, Segnaletica di orientamento e comunicazione	10
Totale			90		

L'offerta tecnica, alla quale sarà assegnabile un **punteggio massimo di 90 punti**, dovrà essere strutturata secondo gli elementi di valutazione di seguito descritti:

N.	Criterio o sub-criterio di valutazione	Descrizione	Modalità di redazione dell'offerta tecnica

A	<p>Offerta qualitativa sull'organizzazione ed allestimento del cantiere e sulla cantierizzazione dei lavori (Criterio discrezionale – D)</p>	<p>Proposte che prevedano un'efficace organizzazione generale di cantiere, in termini di collocazione e qualità degli impianti ed attrezzature, un'idonea ubicazione e qualità logistica e tecnica delle risorse e dotazioni di cantiere.</p> <p>Verrà premiata l'offerta che preveda un'efficace proposta organizzativa di cantiere finalizzata alla garanzia di massime condizioni di sicurezza, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul traffico, all'inquinamento acustico e alle polveri. Una particolare attenzione sarà dedicata agli accorgimenti adottati per poter operare contemporaneamente in diverse aree e fasi del progetto al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione.</p> <p>Dovranno essere illustrate in modo chiaro le modalità di gestione ed esecuzione delle lavorazioni, nonché delle soluzioni adottate nelle fasi di esecuzione, al fine del mantenimento degli accessi delle attività commerciali, l'accesso ai residenti e della risoluzione di eventuali interferenze, anche tramite canali di comunicazione diretti e dedicati proposti dal concorrente.</p> <p>Il Concorrente, qualora necessario, dovrà produrre una revisione del diagramma di Gantt al fine di rendere evidente l'ottimizzazione apportata alle lavorazioni ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza e coordinamento delle stesse.</p> <p>Le soluzioni proposte che comportino delle modifiche e/o integrazioni al piano di coordinamento della sicurezza, dovranno essere sottoscritte da un professionista abilitato ai sensi di legge. Nel caso di mancata evidenza della sottoscrizione da parte del soggetto abilitato, le soluzioni che comportino modifiche e/o integrazioni al piano non verranno valutate (punteggio 0).</p> <p>Si evidenzia che le migliori proposte sono a totale carico del proponente e non possono prevedere aumento degli oneri a carico della stazione appaltante.</p>	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici (diagramma di Gantt) + Autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p><u>Relazione di Max 6 facciate</u> (solo fronte), formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p>
B	<p>Proposta tecnica di ottimizzazione dei lavori</p>		

B.1	Qualità dell'arredo urbano, design e finitura <i>(Sub-criterio discrezionale – D)</i>	<p>Proposte per il miglioramento della fornitura di arredo e/o di elementi di finitura che si intendono offrire, con riferimento alla tipologia di prodotti previsti nel progetto esecutivo e a quelli esistenti di maggior pregio, in termini di quantità, miglior qualità costruttiva, design, resistenza all'usura, manutenibilità. È possibile l'identificazione del prodotto offerto, allegando la scheda tecnica del prodotto medesimo rilasciata dal produttore o dal responsabile dell'immissione sul mercato.</p> <p>Proposte di implementazione di sistemi volti a fornire servizi alla cittadinanza per un utilizzo sostenibile del territorio come ad esempio punti di ricarica per device e per la mobilità.</p>	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici + una scheda tecnica per ogni prodotto proposto.</p> <p><u>Relazione di Max 6 facciate</u> (solo fronte), formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p> <p><u>Scheda tecnica per ogni prodotto</u> in formato A4, max 2 facciate (solo fronte).</p>
B.2	Qualità e quantità dei materiali di pavimentazioni <i>(Sub-criterio discrezionale – D)</i>	<p>Proposte per il miglioramento della qualità e quantità delle pavimentazioni, volte al miglioramento della qualità materica, dell'impatto e sostenibilità ambientale (es. permeabilità delle pavimentazioni), all'attenuazione dell'inquinamento acustico in ambito urbano, al miglioramento delle condizioni di sicurezza.</p> <p>Verrà premiata l'offerta che proponga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di completare eventuali parti del centro non pavimentate e di ricucire l'ambito complessivo dell'intervento relativo al nucleo di più antica formazione anche mediante proposte di estensione delle superfici di progetto riutilizzo delle pavimentazioni di pregio esistenti rimosse; - di migliorare la qualità materica, l'impatto e la sostenibilità ambientale (es. permeabilità delle pavimentazioni, pavimentazioni di maggior pregio) nell'area di Piazza libertà. 	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici comprensiva di scheda tecnica del/i prodotto/i proposti.</p> <p><u>Relazione di Max 6 facciate</u> (solo fronte), formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p>
B.3	Qualità e quantità delle reti, afferenti il ciclo integrato delle acque e altri servizi <i>(Sub-criterio discrezionale – D)</i>	<p>Proposte per il miglioramento del sistema di sottoservizi della rete comunale anche attraverso la realizzazione di interconnessioni fra le nuove reti in progetto e quelle esistenti.</p> <p>Verrà premiata l'offerta che proponga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'implementazione della sicurezza delle reti esistenti con particolare riferimento alla rete gas; - l'implementazione delle reti fognarie e acquedottistiche finalizzata ad evitare future manomissioni sulle aree oggetto di riqualificazione delle sole pavimentazioni o oggetto di migliorie da parte del concorrente. 	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici comprensiva di scheda tecnica del/i prodotto/i proposti.</p> <p><u>Relazione di Max 6 facciate</u> (solo fronte), formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p> <p><u>Scheda tecnica per ogni prodotto</u> in formato A4 max 2 facciate (solo fronte).</p>
B.4	Migliorie proposte sui materiali da impiegare per fognature <i>(Sub-criterio discrezionale – D)</i>	<p>Tenuto conto che lo standard qualitativo della Stazione Appaltante prevede l'impiego di tubazioni in PVC "non strutturato" con un contenuto minimo in PVC dell'80%, SN 8, saranno valutate le proposte migliorative sia in termini di tipologia di materiale che</p>	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici comprensiva di scheda tecnica del/i prodotto/i proposti.</p>

		<p>di classi di resistenza e durabilità, che il Concorrente intenderà offrire.</p> <p>Saranno, inoltre, valutate favorevolmente proposte migliorative sia in termini di tipologia di materiale che di classi di resistenza e durabilità per i chiusini di ispezione.</p>	<p><u>Relazione di Max 6 facciate (solo fronte)</u>, formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p> <p>Scheda tecnica per ogni prodotto in formato A4 max 2 facciate (solo fronte).</p>
B.5	Illuminazione Pubblica, Segnaletica di orientamento e comunicazione (Sub-criterio discrezionale – D)	<p>Proposte progettuali volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al miglioramento degli elementi di segnaletica, di orientamento stradale ed urbano e di comunicazione pubblica, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni definite dal progetto, ossia finalizzate alla riduzione della velocità veicolare di transito, alla individuazione di aree a parcheggio anche limitrofe, nonché, a titolo esemplificativo: segnaletica suppletiva, cartellonistica, pannelli luminosi a messaggio variabile, totem informativi, utilizzo di colorazioni, con particolare attenzione anche alle utenze deboli ecc.; - al miglioramento e implementazione della pubblica illuminazione nelle aree ricomprese nel nucleo di più antica formazione e in Piazza Marconi con particolare riferimento alle aree di intersezione viabilistica. 	<p>Relazione con eventuali allegati grafici e/o tecnici comprensiva di scheda tecnica del/i prodotto/i proposti.</p> <p><u>Relazione di Max 6 facciate (solo fronte)</u>, formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1 e <u>due elaborati grafici</u> in formato A1.</p> <p>Scheda tecnica per ogni prodotto in formato A4 max 2 facciate (solo fronte).</p>

19. 1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi (criterio o sub-criterio) DISCREZIONALI (D)** è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) a 1 (uno) da parte di ciascun commissario e sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati in tabella;
- b) determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- c) attribuendo il coefficiente 1 (uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (**riparametrazione di primo livello**). Nell'ipotesi di determinazione della media dei coefficienti pari a 0 (zero), l'offerta non sarà oggetto di riparametrazione.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente V(a)_i	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00 – 0,81	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80 – 0,61	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60 – 0,41	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.

Insufficiente	0,40 – 0,21	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,20 – 0,01	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

I singoli coefficienti, i punteggi per ciascun sub-criterio o criterio e il punteggio totale afferente l'offerta qualitativa verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5.

Si precisa che nel caso di valutazione di una sola offerta non si procederà ad alcuna riparametrazione.

All'interno del portale SINTEL sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta qualitativa.

I punteggi relativi ai sub-criteri e criteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della Commissione giudicatrice.

20 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 10 così determinati:

Criterio di valutazione di valutazione	Punteggio max
Ribasso percentuale (%) offerto sull'importo negoziabile dei lavori pari ad € 9.543.641,16 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	10

20.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica il punteggio massimo sarà assegnato all'offerente che avrà presentato l'offerta migliore (ribasso percentuale più alto).

Agli altri offerenti il punteggio sarà assegnato proporzionalmente secondo la seguente **formula dello "sconto massimo"**:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

S_o = Percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

S_{max} = Percentuale di ribasso più alta offerta in gara

Non sono ammesse offerte pari o superiori rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta di cui sopra si intende comprensiva di tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la piena e completa attuazione del servizio richiesto.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale determinato sommando il punteggio complessivo dell'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica calcolato come sopra indicato.

In caso di parità del punteggio finale l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

20.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: cd. **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri o sub-criteri, se nel singolo criterio o sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio o sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula de componenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Le verifiche in ordine alla documentazione di gara verranno effettuate dal Seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale di Committenza o da un suo sostituto.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (*Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n. 7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050*). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'articolo 58, decreto legislativo n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica» (*TAR Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365*).

Per le suddette motivazioni **non sono, pertanto, previste sedute pubbliche.**

Le date di apertura ed esame delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dei concorrenti verranno comunicate tempestivamente dalla Stazione appaltante tramite la funzione "Comunicazioni" della piattaforma SINTEL.

La verifica della documentazione e l'ammissione alle diverse fasi della procedura verranno svolte dal Seggio di gara e/o dalla Commissione giudicatrice con propria autonomia gestionale, dopo il termine di presentazione delle offerte.

22.1 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà la cosiddetta **inversione procedimentale** ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e all'eventuale verifica dell'anomalia, nonché alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica virtuale, in applicazione della cd. "*inversione procedimentale*", si procederà all'apertura della busta telematica economica.

Il RUP/Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – procederà all' **esclusione** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d'appalto;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- le offerte incomplete e/o parziali;
- le offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto.
- che non recano l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente e costi della manodopera.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La Stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della CUC, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della CUC, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP della CUC esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento per la fase di gara, in quanto ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della C.U.C., procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre, previo confronto con il RUP, l'esclusione dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti al fine dell'esercizio delle proprie competenze e l'adozione dei conseguenti atti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP della CUC e/o la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP del Comune di MOGLIA tutti gli atti e documenti della gara per gli adempimenti e le verifiche di competenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune committente la gara può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP della CUC provvede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art. 106, comma 7, del Codice).

La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10, del Codice).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto attribuibile al Comune di MOGLIA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Trattandosi di procedura sopra soglia di rilevanza europea, si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 il Comune di MOGLIA si riserva di procedere all'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

26.1 Spese a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di MOGLIA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

26.2 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice – Comune di MOGLIA:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto non è soggetto a clausole di stabilità occupazionale.

I criteri ambientali minimi ex art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, applicabili all'appalto in oggetto sono:

- D.M. 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” (GU Serie Generale n. 183 del 06/08/2022).
- CAM 2020 “servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” DM n. 63 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
- CAM 2023 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (DM 7 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 69 del 22 marzo 2023).

Vedasi l’elaborato “E Relazione CAM” del progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice (al seguente link: <https://www.halleyweb.com/c020065/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTIRFeUE5Zz0-H>) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (al seguente link: https://www.comune.MOGLIA.mn.it/upload/MOGLIA_ecm10/gestionedocumentale/PianotriennaledellaPrevenzione_784_110114.pdf), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (al link: <https://www.halleyweb.com/c020065/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTIRJNEE9QT0-H>).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice di riferimento (<https://www.comune.MOGLIA.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41408&idArea=41409&idCat=82294&ID=82294&TipoElemento=categoria>) dove è possibile leggere i predetti documenti.

28 ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel.

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, gli atti della procedura sono resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta o, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc..) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell’Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l’istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere caricata in Sintel.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico, commerciale. In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante questa consentirà l'accesso senza nulla richiedere ulteriormente.

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno, inoltre, sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire ad ARIA per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei

requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune/i competente/i ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali.

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso.

3. Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici del Comune di MOGLIA che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento;
- al personale del Comune di MOGLIA delegante la procedura di gara in quanto incaricato del trattamento che svolge attività attinente alla procedura di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 679/2016.

6. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepò Mantovano per quanto attiene la procedura di gara e il Comune di MOGLIA per quanto attiene la procedura di aggiudicazione e stipula contrattuale.

*La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Francesca Bartoli*